



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA

prot. n. 1/2017

Aosta, 2 gennaio 2017

linee guida in materia di intercettazioni di conversazioni

indice: abstract pag.1,2) **§ capitolo primo** pag.2,3,4): le misure di salvaguardia nella fase di selezione delle conversazioni intercettate da operarsi al momento dell'ascolto. **par.1)** intercettazioni irrilevanti; **par.2)** intercettazioni di conversazioni contenenti dati sensibili; **par.3)** intercettazioni di conversazioni dei difensori; **par.4)** intercettazioni di conversazioni di altri soggetti garantiti; **par.5)** intercettazioni di conversazioni di parlamentari; **par.6)** intercettazioni di conversazioni di servizio previste dall'articolo 270-bis Cp **§ capitolo secondo** pag.4,5): le misure di salvaguardia nella fase di selezione delle comunicazioni da utilizzare a sostegno di richieste avanzate al Giudice. **par.7)** la selezione delle conversazioni ad opera del PM **§ capitolo terzo** pag.5,6,7): l'udienza filtro ex art. 268, co. 6), 7), 8), del codice di procedura penale per la selezione delle captazioni effettuate. **par.8)** attivazione della procedura di trascrizione peritale di conversazioni e comunicazioni utilizzabili e di stralcio di quelle di cui è vietata l'utilizzazione e/o irrilevanti **§ capitolo quarto** pag.7,8,9): modalità di deposito e rilascio di copie di comunicazioni telefoniche, ambientali, informatiche o telematiche su supporto informatico o in cartaceo e relative spese. **par.9)** modalità di deposito e rilascio di files audio; **par.10)** le spese **§ capitolo quinto** pag.9,10): direttive al personale della polizia giudiziaria delegata alla esecuzione delle operazioni di intercettazione telefoniche, ambientali, informatiche e telematiche

abstract Il crescente richiamo alla necessità di garantire la tutela della riservatezza dei dati personali, anche in relazione al trattamento degli stessi da parte delle autorità giudiziarie, **sollecita** una continua **riflessione** in ordine allo **strumento** investigativo delle **intercettazioni** ed **impone** l'emanazione di **linee guida finalizzate ad impedire la indebita diffusione di dati personali non funzionali ai provvedimenti giudiziari**, acquisiti nel corso delle operazioni di intercettazione.

Il **Pubblico Ministero**, parte imparziale del processo, è il *dominus* delle indagini preliminari, che effettua direttamente o delegando la polizia giudiziaria, che gli dipende funzionalmente. A lui spetta, direttamente o attraverso le direttive fornite alla polizia giudiziaria, il primo delicato compito di "filtro" nella **selezione** delle **intercettazioni inutilizzabili e irrilevanti** per evitarne l'ingiustificata diffusione.

Una adeguata valutazione ad opera del PM delle intercettazioni in corso alla luce dei due profili della utilizzabilità e rilevanza, da compiersi nell'ambito di un continuo e proficuo confronto con la polizia giudiziaria delegata, nonché una redazione completa del brogliaccio di ascolto, consentirà nel contempo di evitare da un lato la redazione di sunti di conversazioni contenenti dati sensibili irrilevanti e/o inutilizzabili, con conseguente pericolo di illegittima divulgazione, dall'altro di garantire la non dispersione di tutti gli elementi di prova a favore

o contro l'indagato. All'organo inquirente va riservato, altresì, il **controllo nei casi di dubbio** sulla rilevanza e sulla utilizzabilità, nonché quello ulteriore *a posteriori*, ove necessario.

A tali fini, nonché per assicurare pieno diritto ad interloquire alla difesa, gli elementi essenziali delle captazioni in oggetto verranno riportate nel brogliaccio, con riferimento ai dati estrinseci della conversazione (*indicazioni* sulla identità dei conversanti, sull'orario e sull'oggetto del colloquio), all'uopo **distinguendo** fra la normale **prassi** operativa di **trascrivere** il **contenuto** delle conversazioni nel brogliaccio della polizia giudiziaria e la diversa ipotesi in cui è opportuna e sufficiente una "**mera indicazione**" dei **dati estrinseci** delle conversazioni per le intercettazioni, che si presentino come inutilizzabili o manifestamente irrilevanti.

Effettuato il primo filtro di selezione delle conversazioni captate, che inciderà sulla scelta dell'*an* e del *quomodo* della trascrizione della conversazione, ovvero sulla diversa determinazione di procedere alla sua mera indicazione nel brogliaccio, **seguirà** un secondo vaglio, più puntuale, al momento della **scelta** e della **selezione** delle **comunicazioni**, trascritte o da trascrivere, da **utilizzare a sostegno dell'accusa** e dunque destinate ad essere utilizzate, depositate e rese conoscibili alle parti.

§ capitolo primo. Le misure di salvaguardia nella fase di selezione delle conversazioni intercettate da operarsi al momento dell'ascolto

(par. 1) intercettazioni irrilevanti:

1.a) ove le singole intercettazioni risultino **palesamente estranee** alle esigenze investigative e/o processuali, alla dimostrazione dei fatti costituenti reato e alla relativa responsabilità, **la polizia giudiziaria riporterà nel brogliaccio di ascolto l'annotazione "intercettazione manifestamente irrilevante ai fini delle indagini"**, senza alcun sunto o trascrizione, oltre la mera indicazione degli interlocutori (se conosciuti) nonché sinteticamente della tipologia di oggetto

1.b) le trascrizioni non vanno riportate nei brogliacci, nelle annotazioni e nelle informative di polizia giudiziaria e non vanno trasfuse dal magistrato procedente nelle richieste al Giudice

1.c) in caso di dubbio o di inopportunità in merito alla possibile rilevanza della conversazione, la PG la sottoporrà al PM designato per la trattazione delle indagini affinché ne esamini il contenuto e disponga la trascrizione o la mera indicazione nel brogliaccio

(par. 2) intercettazioni di conversazioni contenenti dati sensibili:

2.a) il codice della privacy designa uno statuto di protezione più marcata allorché il contenuto della conversazione sia riferibile a dati sensibili ex art. 4 lett. d) D.Lgs n.196/03 (opinioni politiche o religiose, sfera sessuale, dati relativi alla salute) riguardanti sia l'indagato sia terze persone non indagate o non intercettate direttamente

2.b) quando dette conversazioni non sono rilevanti sul piano probatorio, se ne dovrà omettere la verbalizzazione anche riassuntiva, procedendo alla mera indicazione dei dati estrinseci con la dizione "**conversazione privata relativa a dati sensibili**"

2.c) tali colloqui potranno essere trascritti e comunicati al PM solo se pertinenti e rilevanti sul piano investigativo, previa consultazione del PM nei casi dubbi o di opportunità secondo le modalità già indicate ai precedenti punti 1.a), 1.b), 1.c)

(par. 3) intercettazioni di conversazioni dei difensori:

3.a) l'art. 103 Cpp, al comma 5, vieta l'intercettazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori e, al comma 7, sanziona con l'inutilizzabilità le intercettazioni eseguite in violazione di tale divieto

3.b) la Suprema Corte di Cassazione, intervenendo più volte sul tema, ha stabilito i limiti di operatività del divieto ed ha fissato alcuni principi che possono ritenersi ormai consolidati:

– il divieto non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore e per il sol fatto di rivestire tale qualifica, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata (*ex plurimis*, Sez. U, n.25 del 12.11.1993; sez. 2, n.26323 del 29.5.2014; sez. 5, n.42854 del 25.9.2014)

– il divieto opera anche se il difensore non sia stato formalmente nominato o sia nominato in procedimento diverso, in quanto il divieto è posto a garanzia della necessaria riservatezza dell'attività difensiva e, quindi, dipende esclusivamente dalla natura della conversazione intercettata, così come verificabile anche a posteriori. Ne consegue che l'inutilizzabilità dell'intercettazione con il proprio difensore sussiste quand'anche l'indagato non abbia ancora comunicato all'autorità procedente la nomina del difensore ai sensi dell'art. 96 Cpp, in quanto ciò che rileva ai fini della garanzia di cui all'art. 103 è la natura del colloquio e non la formalizzazione del ruolo di difensore (sez. 5, n. 12944 del 18.2.2003; sez. 5, n. 17979 del 5.3.2013)

– la prescrizione contenuta nell'art. 103 Cpp non si traduce in un divieto assoluto di conoscenza *ex ante*, ma implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione comporta l'inutilizzabilità delle risultanze dell'ascolto non consentito (sez. 6, n.36600 del 4.5.2005)

3.c) Tanto premesso, occorre **distinguere** tra **intercettazioni indirette** e **intercettazioni dirette** nei confronti del difensore:

3.c.1) il caso più frequente è quello delle **intercettazioni indirette**, cioè la captazione di conversazioni tra l'indagato ed il suo difensore nel corso di attività di intercettazione disposta nei confronti dell'indagato. **Tali conversazioni non saranno utilizzabili**, indipendentemente dalla formalizzazione della nomina, **qualora attengano alla funzione difensiva**. In tal caso i testi delle intercettazioni – telefoniche ed ambientali – non vanno riportati né nei brogliacci di intercettazioni, né nelle comunicazioni inviate al PM, comprese quelle redatte a supporto delle richieste di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni, né potranno essere utilizzate dal magistrato procedente per fondare richieste al Giudice. **In tal caso la PG indicherà nel brogliaccio, oltre ai conversanti ed agli altri dati estrinseci della conversazione, la dizione “conversazione con difensore”**. In caso di dubbio circa la attinenza della conversazione alla funzione difensiva, la PG sottoporrà il contenuto della conversazione al PM procedente, il quale darà le opportune direttive.

3.c.1.1) In questo caso, di conversazioni che coinvolgono difensori, troverà applicazione, in quanto compatibile, quanto già previsto ai precedenti punti 1.a), 1.b) e 1.c) del par. 1).

3.c.2) diverso è il caso in cui siano autorizzate e disposte **intercettazioni dirette nei confronti del difensore**, in quanto di regola iscritto nel registro ex art. 335 Cpp (*oppure in altri casi particolari, ad esempio in quanto persona offesa*). In tali casi **le intercettazioni saranno di regola sempre utilizzabili se pertinenti e rilevanti** ed il relativo contenuto potrà essere riportato nei brogliacci e nelle note informative, comprese quelle di richieste di autorizzazione e proroga delle intercettazioni e nelle richieste del magistrato procedente. **Anche in tali casi, però, dovranno essere escluse le conversazioni attinenti alla funzione difensiva e quindi di regola, e con le precisazioni riportate sub 3.c.1), tutte le conversazioni del difensore con soggetti estranei all'indagine e attinenti alla sua attività professionale**. In caso di dubbio circa la attinenza della conversazione alla funzione difensiva, la PG sottoporrà il contenuto della conversazione al PM procedente, il quale darà le opportune direttive

(par. 4) intercettazioni di conversazioni di altri soggetti garantiti in quanto depositari del segreto professionale:

4.1) le conversazioni che intercorrano fra gli altri soggetti, comunque garantiti in quanto depositari del segreto professionale, indicati dal combinato disposto degli articoli 200, comma 1, lett. a), b), c) e d) Cpp e l'indagato o terzo sottoposto ad intercettazioni, quando sono pertinenti all'attività professionale loro svolta (art. 271. Co.2, Cpp) e riguardano, di conseguenza, fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata, a nulla rilevando il fatto che si tratti di intercettazione indiretta, non vanno trascritte ma meramente indicate nel

brogliaccio con l'indicazione "**conversazione tra indagato e soggetto ex art. 200, co.1, Cpp**" con la specificazione della categoria di appartenenza

4.2) in questo caso, di conversazioni che coinvolgono soggetti altrimenti garantiti, troverà applicazione, in quanto compatibile, quanto già previsto ai precedenti punti 1.a), 1.b) e 1.c) del par. 1)

(par. 5) intercettazioni di conversazioni di parlamentari:

5.a) la materia delle intercettazioni nei confronti dei parlamentari è disciplinata dagli articoli 4 e 6 della legge 140/2003, avente ad oggetto "disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle altre cariche dello Stato"

5.b) l'articolo 4 disciplina le **intercettazioni dirette** di parlamentari, prevedendo la necessità della autorizzazione della Camera di appartenenza. La disposizione non presenta problemi specifici sul tema oggetto di trattazione nel presente provvedimento in quanto se l'intercettazione è stata autorizzata, essa si svolgerà come tutte le altre. Nel caso in cui non lo sia stata, essa non potrà avere luogo

5.c) problemi più complessi pone l'articolo 6 che disciplina la materia delle **intercettazioni indirette**. Detta disposizione stabilisce che «*il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'art. 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale*»

5.d) nel caso in cui si verificano **intercettazioni "casuali"** di conversazioni tra parlamentari, esse non vanno immediatamente trascritte (*andranno trascritte le conversazioni che appariranno immediatamente utilizzabili nei confronti di terzi indagati*), ma meramente **indicate** nel **brogliaccio** con la dicitura "**conversazione casualmente captata con parlamentare**", dandone immediata informativa la PM procedente per le sue valutazioni

5.e) vanno applicate le previsioni di cui ai punti 1.a), 1.b) e 1.c), ovvero si procederà come per le intercettazioni irrilevanti ed inutilizzabili

(par. 6) intercettazioni di conversazioni di servizio previste dall'articolo 270-bis Cpp:

6.a) nel caso di captazione casuale di conversazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza, di cui all'art. 270-bis Cpp, dovrà essere effettuata una generica annotazione sul brogliaccio di intercettazioni, con la dicitura "**conversazione ex art. 270-bis Cpp**" e dovrà essere avvertito tempestivamente il PM, trattandosi di intercettazione inutilizzabile (*salvo che non ricorrano le condizioni di cui al comma 3 o il Presidente del Consiglio ne abbia autorizzato l'uso o siano decorsi i termini di cui all'art. 4 del medesimo articolo 270-bis Cpp*)

6.b) vanno applicate le previsioni di cui ai punti 1.a), 1.b) e 1.c), ovvero si procederà come per le intercettazioni irrilevanti ed inutilizzabili.

§ capitolo secondo. Le misure di salvaguardia nella fase di selezione delle comunicazioni da utilizzare a sostegno di richieste avanzate al Giudice

(par. 7) la selezione delle conversazioni ad opera del PM:

7.1) l'opera di selezione è affidata innanzitutto alla professionalità del magistrato procedente, che dovrà operare una attenta verifica delle informazioni utili e rilevanti per le indagini, attraverso un giudizio relazionale con i fatti per i quali si procede e con la personalità dei soggetti individuati come autori del reato, avendo sempre presente la necessità del corretto

bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, che impone di sacrificare il bene della riservatezza solo in presenza di una informazione che sia effettivamente rilevante per il processo

7.2) dovrà farsi affidamento sulla professionalità del PM anche per la selezione di conversazioni che emergano, per i dati a disposizione, come potenzialmente utili o a favore della persona sottoposta alle indagini, secondo il richiamo dell'art. 358 Cpp, nella consapevolezza che potrà trattarsi anche di informazioni sensibili, in astratto lesive della riservatezza anche di persone non indagate, che meritano però di essere utilizzate a garanzia dell'indagato

7.3) va richiamata l'attenzione sulla necessità di una accurata selezione delle conversazioni che sono inserite nelle richieste di provvedimenti cautelari, per la naturale idoneità di tali provvedimenti ad essere oggetto di attenzione mediatica in quanto collegati alla privazione della libertà personale e perché provvedimenti cronologicamente più vicini al fatto, di quanto non lo sia il momento del deposito degli atti al termine delle indagini preliminari

7.4) elevato può essere, in tale fase, il pericolo di diffusione di informazioni sensibili derivanti dalle intercettazioni e dunque di lesione del bene della riservatezza, per cui ancor più attenta deve essere l'opera di verifica della rilevanza compiuta dal PM in questo segmento processuale, anche in considerazione dell'obbligo del deposito, ove richiesto nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 336/2008, delle registrazioni e dei files audio delle conversazioni poste a sostegno della misura cautelare.

Pertanto il **Pubblico Ministero** procedente:

7.5) **predisporrà** un apposito **supporto magnetico** che **dovrà contenere** esclusivamente tali **conversazioni selezionate**, al fine di evitare la propalazione di registrazioni non trasmesse al Gip con gli atti a sostegno della richiesta cautelare

7.6) dovrà **compiere** una ulteriore **verifica selettiva** al momento del **deposito degli atti** al termine delle indagini. In questa fase dovrà fare attenzione a non depositare conversazioni oggetto della selezione negativa operata in fase cautelare, salvo un ripensamento determinato per effetto di una rivalutazione del complessivo materiale probatorio.

§ capitolo terzo. L'udienza filtro ex art. 268, co. 6), 7), 8), del codice di procedura penale per la selezione delle captazioni effettuate

(par. 8) **procedura di trascrizione peritale di conversazioni e comunicazioni utilizzabili e di stralcio di quelle di cui è vietata l'utilizzazione e/o irrilevanti:**

8.1) la c.d. **udienza filtro**, come prevista nel codice di rito dall'articolo 268, co.6, 7 e 8 Cpp, regola la **procedura** per l'**acquisizione** delle **conversazioni** o delle **comunicazioni** «che non appaiono manifestamente irrilevanti» e lo **stralcio** di quelle «di cui è vietata l'utilizzazione». Delle **prime** è disposta la **trascrizione**, che è prodromica all'inserimento nel fascicolo per il dibattimento. Delle **seconde** è prevista la separazione e secretazione processuale, in funzione della successiva **distruzione**.

8.1.1) Il **procedimento** di **distruzione** delle **intercettazioni inutilizzabili**, in quanto eseguite fuori dai casi consentiti (art. 271 Cpp), **si differenzia**, però, da quello dettato per le **intercettazioni non rilevanti** ai fini del procedimento. In entrambi i casi le norme prevedono che la distruzione sia disposta dal giudice in regime di contraddittorio, tuttavia la disciplina si differenzia per alcuni aspetti: la competenza a disporre la distruzione appartiene al giudice che procede nel momento in cui viene avanzata la richiesta nella ipotesi di intercettazioni non utilizzabili, mentre è stabilita in capo al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione qualora si tratti di intercettazioni non rilevanti; la distruzione delle intercettazioni inutilizzabili può essere disposta dal giudice in ogni stato e grado del processo ed è attivabile dal PM (art. 271, co.3, Cpp), mentre per le intercettazioni irrilevanti è previsto che il procedimento di distruzione

sia attivato dagli interessati (art.269, co.2, Cpp) con esclusione di un potere di ufficio in capo al giudice; nel caso di intercettazioni non rilevanti il Giudice decide in camera di consiglio a norma dell'art. 127, mentre nulla è previsto dall'art. 271 Cpp per quelle non utilizzabili.

8.2) la **procedura di trascrizione peritale** delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche **non presenta particolari problemi**: i difensori delle parti hanno il diritto di esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni ma non possono ottenere copia dei files audio (o la loro trascrizione in cartaceo) se non - dopo l'esaurimento della procedura prevista dai co. 6 e 7 dell'art. 268 Cpp - di quelli ritenuti rilevanti dal giudice e conseguentemente trascritti nella forma peritale

8.3) la **prassi largamente diffusa**, seguita anche da questo ufficio, di **rinvviare la selezione** delle registrazioni e la loro trascrizione alla **fase dibattimentale** o, meno spesso, alla **fase dell'udienza preliminare** dinanzi al GUP, **riflette plurime e concrete esigenze processuali ed organizzative** (es: *l'ampia diffusione di riti alternativi che consentono l'utilizzo come prova dei cd. "brogliacci d'ascolto", rendendo inutile la trascrizione delle registrazioni; la sopravvenuta perdita di importanza probatoria delle intercettazioni conseguente alla piena confessione degli imputati; la necessità di ricorrere alla perizia, con consequenziale decorso di un lasso temporale che può incidere sui termini di custodia; le controverse questioni giurisprudenziali attinenti alla competenza funzionale del Gip o del Gup a disporre detta trascrizione; la circostanza che da un unico procedimento possano derivarne di più procedimenti, con deposito di atti solo in parte coincidenti e con un giudizio di rilevanza che può anche mutare in relazione ad ogni singolo procedimento; la difficoltà di porre in essere una pluralità di udienze stralcio per innumerevoli e complessi procedimenti fondati sulle intercettazioni, con il conseguente aggravio per il lavoro dei giudici per le indagini preliminari, già onerati da molteplici competenze*)

8.4) più **complessa** è la **procedura di stralcio delle conversazioni e comunicazioni di cui è vietata l'utilizzazione**, in quanto **eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge** e di quelle **non rilevanti** ai fini del procedimento. Invero il PM: darà ai difensori l'avviso di cui al co.6, espressamente precisando che intende richiedere al Giudice competente lo stralcio delle registrazioni e dei verbali dei quali è vietata l'utilizzazione, manifestamente irrilevanti e contenenti dati sensibili; darà disposizioni alla propria segreteria di indicizzare separatamente gli atti da depositare e indicherà nel relativo avviso l'elenco delle registrazioni o delle comunicazioni di cui intende chiedere lo stralcio, con la mera indicazione degli estremi del provvedimento autorizzativo della intercettazione di interesse e del numero progressivo della medesima; darà disposizioni alla propria segreteria affinché gli avvocati richiedenti abbiano accesso alle registrazioni e prendano cognizione dei flussi, senza diritto ad estrarre copia; dopodiché inoltrerà al Giudice competente la richiesta di stralcio delle registrazioni, dei flussi e dei relativi verbali. Gli atti saranno garantiti dal segreto processuale fino al momento in cui il Giudice competente assumerà le proprie decisioni.

8.5) **profili di insostenibilità organizzativa dei conseguenti oneri impediscono** all'ufficio della Procura di Aosta un **sistematico ricorso all'udienza stralcio**, alla quale, invece, si dovrà **accedere in modo mirato**, attraverso la previa individuazione a mezzo indice numerico delle conversazioni progressive contenenti il dato "sensibile", **allorché la necessità di garantire l'equo contemperamento dei concreti e contrapposti interessi in gioco e le risorse dell'ufficio renderanno opportuna e facilmente praticabile l'attivazione dell'udienza camerale nel corso delle indagini preliminari**

8.6) il **ricorso mirato a detta udienza stralcio**, risolvendosi in un onere sostenibile da parte dell'ufficio in quanto compatibile con la limitatezza delle risorse disponibili e con la possibilità di un'efficace gestione del procedimento e del servizio nel suo complesso, in ragione della circostanza che i casi in cui, durante la fase delle indagini preliminari, si verifica l'acquisizione di **conversazioni o comunicazioni inutilizzabili o manifestamente irrilevanti e**

contemporaneamente contenenti dati sensibili ex art. 4 lett.d) D.Lgs 196/2003, sono numericamente esigui, si consiglia in tre specifiche situazioni:

8.6-1) quando il PM procedente abbia avanzato una richiesta di misura cautelare e, nel selezionare il materiale posto a sostegno della stessa, abbia escluso le comunicazioni o le conversazioni vietate dalla legge e quelle che, oltre ad essere manifestamente irrilevanti (ovvero i dialoghi palesemente estranei all'accertamento della responsabilità per i reati per i quali si procede), contengano al contempo anche dati sensibili ex art. 4 lett.d) D.Lgs 196/2003. In tal caso, il PM, pur effettuando una selezione delle registrazioni, conserva le tracce audio registrate, evitando la divulgazione di captazioni lesive della riservatezza, che non supererebbero il vaglio di cui all'art. 268, co.6, Cpp

8.6-2) quando il PM, ancorché non abbia avanzato una richiesta cautelare, dirigendo le indagini ex art. 327 Cpp, abbia assunto cognizione di conversazioni e comunicazioni che presentano le caratteristiche indicate nel punto (8.6-1), ovvero quelle vietate dalla legge, e quelle che, oltre ad essere manifestamente rilevanti, contengono anche dati sensibili ex art. 4 lett.d) D.Lgs 196/2003

8.6-3) quando il PM abbia avanzato richiesta di giudizio immediato. All'uopo, il PM inoltrerà al Giudice sia la richiesta di giudizio immediato sia quella di stralcio di conversazioni e comunicazioni informatiche e telematiche non utilizzabili a norma di legge, manifestamente irrilevanti sotto il profilo probatorio e contenenti dati sensibili ai sensi del codice della privacy

8.7) relativamente alle conversazioni o comunicazioni informatiche e telematiche semplicemente irrilevanti, ma non contenenti dati sensibili ex art. 4 lett.d) D.Lgs 196/2003, la scelta di attivare o meno la procedura di stralcio viene rimessa alla valutazione del magistrato titolare del procedimento, pur se i dati irrilevanti riguardano terze persone non indagate o non direttamente intercettate

§ capitolo quarto. Le modalità di deposito e rilascio di copie di comunicazioni telefoniche, ambientali, informatiche o telematiche su supporto informatico o in cartaceo e relative spese

(par. 9) modalità di deposito e rilascio di files audio

9.1) per prassi costante, il Pubblico Ministero provvede al deposito dei verbali (*cd. brogliacci*) e delle registrazioni previsto dall'art. 268, co.4, Cpp e all'avviso ai difensori previsto dall'art. 268, co.6, Cpp contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari (o alla richiesta di giudizio immediato)

9.2) in questa fase i difensori delle parti hanno il diritto di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni, ma non possono ottenere copia dei files audio, in quanto può essere rilasciata, ai sensi del co. 8 dell'art. 268, limitatamente alle intercettazioni di cui sia stata disposta la trascrizione ai sensi del co. 7 e quindi dopo che il procedimento per l'acquisizione delle conversazioni disciplinato dal medesimo co. 7 si sia esaurito

9.2-1) tale interpretazione della norma risponde alla necessità di garantire un equilibrio tra le esigenze conoscitive della difesa, doverosamente informata sull'evoluzione del quadro indiziario, e le esigenze delle persone (anche) estranee alle indagini che, coinvolte in conversazioni irrilevanti ai fini del decidere, sono tutelate nel loro diritto alla riservatezza, le cui conversazioni siano state oggetto di intercettazione e che potrebbero richiederne la distruzione i sensi dell'art. 269, co.2, Cpp ed è del tutto coerente con la giurisprudenza di legittimità (*cfr. cass. sez.6, n.21603/2011; cass. sez.5, n.4976/2010*). Il contemperamento tra i predetti diritti fondamentali del nostro ordinamento (diritto alla difesa ed alla riservatezza), realizzato con il subprocedimento ex art. 268 Cpp, verrebbe vanificato e svuotato di concreta vigenza

con il riconoscimento di una indiscriminata facoltà, concessa ai difensori dopo gli adempimenti ex art. 415-bis Cpp, di ottenere copia di tutte le registrazioni

9.3) **diverso** è, invece, il **caso** in cui venga **richiesta** ed **adottata** una **misura cautelare**. Solo in tale evenienza, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.336/2008, il difensore ha diritto ad ottenere, anche prima del completamento della procedura di cui all'art. 268, il rilascio di copia dei *files* audio delle intercettazioni utilizzate per l'adozione del provvedimento cautelare e pertanto oggetto di valutazione in punto di rilevanza da parte del giudice che ha emesso il provvedimento.

Pertanto, la disciplina delle modalità di deposito e rilascio di copie su supporto magnetico o in cartaceo delle suddette registrazioni varierà a seconda delle fasi processuali. Segnatamente:

9.4) in caso di **adozione di misure cautelari**, il PM provvederà al deposito dei *files* audio delle conversazioni utilizzate per l'adozione del provvedimento e ritenute rilevanti. Il difensore avrà diritto ad ascoltare le registrazioni ed estrarre copia dei *files* audio. In tali casi, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n.336/2008, va formato un apposito supporto magnetico contenente la copia dei *files* audio delle sole intercettazioni utilizzate a fondamento della richiesta cautelare, onde evitare che possano essere conosciute ulteriori conversazioni

9.5) in caso di **deposito dei verbali e delle registrazioni** - alla conclusione delle attività di intercettazione ovvero contestualmente alla conclusione delle indagini - il difensore ha il diritto di ascoltare i *files* audio di tutte le conversazioni intercettate, ma non il diritto ad ottenerne copia

9.6) nei **casi tipici** di cui all'**articolo 268, co.6. Cpp** ovvero in **sede dibattimentale**, resta fermo il **diritto del difensore** di ottenere **copie dei files audio** relativi alle conversazioni oggetto dell'udienza per lo stralcio o delle quali il giudice abbia disposto, in contraddittorio, la trascrizione

(par. 10) le spese

10.1) l'evoluzione della tecnologia informatica, che tende a disancorare le informazioni disponibili dalla tipologia dei supporti meccanici e dai tempi di duplicazione delle informazioni medesime, introduce frequenti criticità nella gestione del servizio di "**rilascio copie**" da parte delle cancellerie posto che non sono disciplinate le modalità nelle ipotesi di utilizzo di hard disk esterni, chiavette USB, duplicazione attraverso siti, che hanno notoriamente una capacità di memoria considerevolmente più ampia rispetto ai CD e che consentono di riversare in copia una gran quantità di atti (anche contenuti in file originariamente formati) in tempi limitati ed in una unica soluzione

10.2) il legislatore si è preoccupato di procedere all'aumento dei costi relativi al rilascio delle copie degli atti giudiziari ma mai di adeguare le tipologie di supporto, di cui all'allegato 8, rimanendo, malgrado i passi in avanti della tecnologia, al *compact disk*

10.3) in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 DPR 115/2002, con il quale verranno disciplinate, anche con riferimento ai nuovi mezzi tecnologici, i nuovi supporti ed i relativi importi dei diritti di copia sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso degli stessi, i **diritti di copia di atti giudiziari** devono essere percepiti nella **misura stabilita** e con le **modalità previste** dalle disposizioni contenute nel **testo unico sulle spese di giustizia** (DPR 115/2002 e L. 24/2010)

10.4) il TU sulle Spese di Giustizia 115/2002 prevede, all'allegato 8 riguardante i diritti di copia su supporto diverso dal cartaceo, l'importo di € 320,48 per ogni CD

10.5) la mancata pubblicazione a tutt'oggi del regolamento previsto dall'art. 40 TU e le diverse pronunce della giustizia amministrativa che hanno visto soccombente il Ministero della Giustizia, hanno portato il Ministero della Giustizia a rivedere i propri orientamenti, rendendo necessario il superamento delle iniziali indicazioni fornite in via interpretativa dai competenti

uffici ministeriali (note n.67227 del 16.5.2012 e 1/71867U/44 NV del 28.6.2005) secondo cui per il rilascio di copia su supporto informatico diverso dal floppy da 1,44MB e dai CD potesse farsi riferimento all'importo forfettizzato previsto in tabella per ogni CD

10.6) tale interpretazione è stata rivista alla luce del principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n.4408/2015, in forza del quale gli "uffici giudiziari possono chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici diversi dai floppy e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente e non secondo la scelta dell'Amministrazione circa le modalità della loro archiviazione), esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di € 295,16" (importo ora rivalutato dal DM 7 maggio 2015 in euro 320,48)

10.7) preso atto della pronuncia del Consiglio di Stato n.4408/2015, con l'emanazione della circolare DAG 28/10/2015.0157302.U, il **Dipartimento degli Affari Civili del Ministero della Giustizia**, disponendo che "gli uffici giudiziari dovranno uniformarsi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella citata sentenza, **ha statuito che** «gli uffici giudiziari, ove non sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico, possono chiedere esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di € 320,48 per ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte».

Pertanto, in materia di utilizzo di supporti informatici per il rilascio di copie di atti giudiziari, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 DPR 115/2005:

10.8) le **segreterie dei PM** (in relazione al deposito dei fascicoli dematerializzati, cioè informatici), nonché l'**ufficio intercettazioni** (per il solo materiale di competenza), **richiederanno**, ai fini del rilascio della copia di tale documentazione su supporti informatici (anche diversi da floppy e CD), **esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 320,48**. In base alla succitata nota l'importo si applicherà per ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte: di conseguenza, se quest'ultima, dopo aver chiesto ed ottenuto le copie informatiche in questione, decidesse di presentare una ulteriore richiesta per ottenere copia di altri documenti informatici, dovrà corrispondere nuovamente il diritto di copia;

10.9) **restano ferme le disposizioni in materia di rilascio di copie quantificabili in pagine anche se presenti in supporti informatici**. Invero, il predetto principio non si applica laddove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico. A norma dell'art. 4, co.5, DL 193/2009, convertito dalla legge 22.2.2010 n.24, infatti, «fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del DPR 30.5.2002 n.115 (...) i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'allegato 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate»

§ capitolo quinto. direttive al personale della polizia giudiziaria delegata alla esecuzione delle operazioni di intercettazione telefoniche, ambientali, informatiche e telematiche

La polizia giudiziaria delegata procederà:

11) all'avvertimento alle imprese di fornitura, in caso di remotizzazione della esecuzione delle operazioni, affinché gli apparati digitali e sistemi, certificati e documentati, siano tali da garantire l'assoluta identità fra i dati registrati sugli apparati con quelli successivamente trasposti sugli impianti della Procura, e la marcatura temporale delle informazioni al

momento della loro captazione (così da rendere certi della data del giorno, ora e durata della intercettazione e della registrazione)

12) all'indicazione nel verbale di esecuzione delle intercettazioni delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, alla traduzione ed alla trascrizione delle conversazioni. In effetti, chiariscono i Supremi Giudici, avendo il traduttore delle conversazioni preso parte ad una delle operazioni in cui si articola l'attività di intercettazione e che va, pertanto, verbalizzata, il suo nominativo è fra quelli che debbono essere indicati nel verbale redatto ai sensi del combinato disposto degli articoli 268, co.1, Cpp e 89 disp. att. Cpp. Avendo la funzione di consentire, previa identificazione personale dei soggetti che hanno preso parte alle operazioni, la verifica della esistenza di condizioni che, proprio in ragione della identità personale degli stessi, possono essere tali da porre in dubbio la correttezza dello svolgimento delle operazioni stesse e la genuinità delle loro risultanze (con riguardo sia alle capacità tecnico-professionali che alla sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità), la mancata indicazione delle generalità dell'interprete determinerà l'inutilizzabilità delle risultanze dell'attività captativa (Cass. sentenza n. 28216/2016)

13) alla redazione di un indice, in fase di ascolto, contenente solo il numero progressivo delle conversazioni non trascritte e meramente indicate nel brogliaccio

Si comunichi il presente provvedimento a tutti i Magistrati dell'Ufficio, al Dirigente del personale amministrativo, ai responsabili delle Segreterie di PM, nonché, per la diffusione presso Uffici e Comandi di PG territorialmente dipendenti, al Sig. Questore di Aosta, al sig. Comandante del Gruppo dell'Arma dei Carabinieri di Aosta, al sig. Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Valle d'Aosta e ai sig.ri Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria di questo Ufficio.

Si comunichi al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Aosta per le sue determinazioni in ordine alla diffusione del documento tra i professionisti iscritti.

Si comunichi, per conoscenza, al Presidente del Tribunale di Aosta nonché al Presidente della Corte di Appello di Torino, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino e al Consiglio Superiore della Magistratura.

Si comunichi, per ogni possibile eventuale valutazione, al sig. Presidente dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

IL PROCURATORE della REPUBBLICA ff
Pasquale LONGARINI

